



COMUNE DI  
RIGNANO FLAMINIO  
*Provincia di Roma*

SETTORE 5  
UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE

***RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENZIALI***

*(Art.26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008)*

*Allegato al Capitolato speciale di appalto per l'affidamento in concessione dei servizi di ludoteca e baby parking anno educativo 2015-2016*

## **SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

- Ludoteca comunale - Via San Rocco n. 58 in Rignano Flaminio
- Baby parking – Via San rocco n. 58 Rignano Flaminio
- Ludoteca comunale in Loc. Monte Larco – Rignano Flaminio

### **COMMITTENTE**

COMUNE di: Rignano Flaminio;

Indirizzo sede legale: P.zza IV Novembre 1-00068;

Codice fiscale:80163710587;

P. IVA: 02130281005;

Indirizzo unità produttiva: luoghi di svolgimento del servizio sopra indicati;

Referente del coordinamento: Responsabile del Settore V: Dott.ssa Lucia Freddo.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

### **REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI**

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

## **TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI**

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

## **STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, così come modificato dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che "... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L'art.87 del D.Lgs.163/06, al c. 4 secondo periodo recita: "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

## **INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, ***non si sono rilevate situazioni di interferenza.***

L'attività oggetto dell'appalto si svolge nei locali della ludoteca comunale in via San Rocco e nei locali della ludoteca in Loc. Monte Larco di proprietà del Comune di Rignano Flaminio in orari programmati secondo un calendario di apertura e di funzionamento già approvato e non si sovrappone con altre l'attività in quanto i locali, pur di proprietà comunale, sono destinati esclusivamente alle attività ludico-didattiche oggetto del presente documento.

Le uniche interferenze possibili sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività di manutenzione straordinaria dei locali, non programmate.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alla fase di manutenzione straordinaria ed urgente (non procrastinabile al di fuori degli orari di funzionamento delle attività).

In tali circostanze si rinvia alle valutazioni delle interferenze effettuata per le attività di manutenzione straordinaria dei locali.

Tuttavia in relazione all'appalto in oggetto, le uniche interferenze possibili sono ascrivibili ad altre attività di seguito descritte:

- accompagnamento a piedi dei bambini dalla ludoteca alla scuola primaria e viceversa e eventuale trasporto di bambini alla scuola dell'infanzia sita in Largo Stefanini mediante servizio scuolabus.

Per quanto riguarda l'attività di trasporto la valutazione dei rischi tiene conto del fatto che il servizio di trasporto scolastico è svolto in appalto da ditte di cui il committente è il Comune di Rignano Flaminio.

Si rinvia pertanto al Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali del servizio di trasporto scolastico.

Per quanto riguarda l'accompagnamento a piedi dei bambini dalla ludoteca alla scuola primaria e viceversa esiste il rischio minimo di investimento. I bambini sono accompagnati all'ingresso della scuola primaria e/o allo scuolabus in sosta davanti alla scuola anzidetta dal personale addetto a tale servizio, dipendente della ditta appaltatrice.

La ludoteca e la scuola primaria sono a poca distanza l'una dall'altra, separate da una unica strada da attraversare. E' assicurato il servizio di viabilità mediante i Vigili Urbani e i Volontari della P.A. Volontariato di Rignano Flaminio.

Il presente D.U.V.R.I. viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto relativo all'affidamento in concessione dei servizi di ludoteca comunale e baby parking.

## **COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE**

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, dall'analisi effettuata, non esistono costi da addebitarsi ai rischi derivati da possibili interferenze

## **VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato d'appalto, sarà oggetto di una prima revisione al momento della stipulazione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicatrice di cui farà parte integrante.

Il D.U.V.R.I. potrà essere oggetto di successive revisioni qualora se ne ravvisi la necessità durante la durata dell'appalto.

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**